



**Oggetto: Capitolato per l'affidamento del Servizio infermieristico notturno per i mesi di giugno e luglio 2020 nei Centri di Servizio denominati Residenza Parco Città e Residenza San Camillo  
CIG Z572CE279D**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

La scrivente Ipark s.r.l. di Vicenza intende provvedere alla assegnazione temporanea per un breve periodo determinato del **servizio infermieristico notturno per i mesi di giugno e luglio 2020 nei Centri di Servizio denominati Residenza San Camillo e Residenza Parco Città** attraverso l'emissione di una richiesta di offerta, come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del suddetto D.Lgs. Entrambi i suddetti centri di servizio sono siti nel Comune di Vicenza, nella fattispecie:

- Residenza Parco Città, Via Carlo Mollino 87;
- Residenza San Camillo, Via Tommaso Formenton 12/14.

Attesa l'urgenza, l'Amministrazione richiede alle ditte interessate la presentazione di un'offerta da trasmettere, come previsto nel successivo articolo 5 - **“Modalità di presentazione dell'offerta”**, **entro le ore 13.00 di venerdì 15 maggio c.a.**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in oggetto, specificando i requisiti minimi che debbono essere posseduti dal personale attraverso il quale l'affidatario effettuerà il servizio ed i livelli qualitativi minimi garantiti per quest'ultimo.

L'affidatario dovrà garantire con il proprio personale la migliore gestione del servizio infermieristico notturno affidato nella sua completezza, ricordando che nell'ambito dello stesso vanno garantite, tutte le prestazioni necessarie al benessere degli ospiti e tipiche del servizio infermieristico notturno, quali, a mero titolo esemplificativo, la somministrazione delle terapie al bisogno, l'effettuazione dei monitoraggi (qualità del sonno, dolore, parametri vitali, ecc..) previsti per i singoli ospiti o resesi necessarie nel corso della notte, la fornitura agli operatori in servizio delle indicazioni ritenute utili, coadiuvando gli stessi nell'effettuazione delle loro attività; ed ogni altra attività che si renda necessaria per l'ottimale gestione del servizio e comunque per la massima salvaguardia del benessere degli ospiti.

Dovranno essere inoltre garantiti i livelli prestazionali minimi individuati mediante le procedure ed i protocolli in uso nei centri di servizio gestiti da Ipark s.r.l., dei quali l'assegnatario si impegna a rendere edotto il personale che invierà per lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento

Le figure infermieristiche, individuate per l'esecuzione del servizio, dovranno possedere:

- Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente;
- Iscrizione all'albo professione aggiornata all'anno in corso;
- Nel caso di titoli di studio conseguiti in paesi stranieri, gli stessi devono essere riconosciuti validi, per l'esercizio della professione infermieristica, dal Ministero della salute Italiano;

Per la prestazione del servizio affidato viene richiesta la presenza fisica all'interno di ciascuna residenza di almeno un infermiere per tutta la durata del servizio notturno (tra le ore 21.00 e le ore 07.00 del mattino successivo).

Il personale designato dall'affidatario per l'espletamento del servizio dovrà essere adeguatamente informato dei contenuti e delle particolarità dello stesso, mediante affiancamento.

Dovrà essere garantita la continuità del servizio garantendo nel minor tempo possibile la sostituzione dell'eventuale assenza.

**Il personale individuato per l'esecuzione del presente affidamento dovrà essere impiegato per tutta la durata dello stesso solamente nei centri di servizio di Ipark e, pena esclusione dalla procedura e/o successiva risoluzione del contratto di affidamento, non svolgere alcun servizio in altre strutture sanitarie e/o socio sanitarie non gestite direttamente dalla Committente.**

## **ART. 2 – ARTICOLAZIONE, AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio infermieristico notturno sia per la Residenza Parco Città, sia per la Residenza San Camillo avrà durata bimestrale ovvero dalle 21:00 del giorno 01 giugno 2020 fino alle 07:00 del giorno 01 agosto 2020.

Il valore complessivo presunto dell'affidamento, è stimato in euro 27.450,00 (ventisettemilaquattrocentocinquantaeuro/00) IVA esclusa oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 1.100,00 che non sono soggetti a ribasso.

## **ART. 3 - TERMINI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta in plico cartaceo, lingua italiana **entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 15 maggio 2020.** L'eventuale consegna a mano dovrà essere effettuata presso l'Ufficio Acquisti (e in caso di assenza all'Ufficio Amministrativo) in orario d'apertura (9.00/13.00 -14.00/17.00). Ipark non risponderà degli eventuali ritardi nella consegna da parte del servizio postale o da parte di corrieri scelti dal concorrente.

Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Decorso tale termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente e l'offerta presentata non può essere ritirata.

Le offerte avranno validità di 180 giorni dalla data di presentazione.

Non saranno ammesse offerte condizionate e/o parziali. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta per la partecipazione all'affidamento – con esclusione di quella riguardante l'offerta economica si applica la procedura prevista dall'art. 83 c. 9 del Codice (Soccorso istruttorio). Il concorrente è consapevole che i termini per la presentazione di eventuali richieste di integrazione sono stabiliti in giorni 1 (uno) dalla ricezione della richiesta tramite PEC, pena esclusione.

## **ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla presente procedura negoziata, tutti i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e comma 2 lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

I soggetti interessati a partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale. Per essere ammessi alla presente procedura, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
  - a. di essere iscritta nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto e nel caso di cooperativa l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
  - b. la regolarità contributiva e l'indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
  - c. Operatori economici che possiedono un fatturato conseguito nell'ultimo anno (2019), per attività relativa a servizi analoghi (servizio infermieristico rivolto a persone con disabilità) a quelli oggetto del presente affidamento non inferiore a euro 100.000,00 (centomilaeuro/00) IVA esclusa.
  - d. di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità.

## **ART 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per poter partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

1. Un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:
  - a. Ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax e PEC
  - b. Data e orario di scadenza della procedura in questione;
  - c. Scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura – “**Servizio infermieristico notturno per i mesi di giugno e luglio 2020 nei Centri di Servizio denominati Residenza Parco Città e Residenza San Camillo – CIG Z572CE279D. Scadenza offerte ore 13.00 di venerdì 15 maggio 2020**”
2. Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria:

**a. Busta Amministrativa - Documentazione amministrativa contenente:**

1. Il presente capitolato firmato e timbrato su ogni pagina e timbrato e firmato per esteso sull'ultima pagina per accettazione di tutte le condizioni in essa riportata;
2. L'istanza di partecipazione compilata in tutte le sue parti, firmata e timbrata su ogni pagina e timbrata e firmata per esteso sull'ultima pagina per presa di responsabilità relativamente a quanto in essa dichiarato;
3. Ultimo DURC aggiornato;
4. Dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000).

**b. Busta tecnica – Documentazione tecnica contenente:**

1. **DESCRIZIONE PIANO OPERATIVO:** relazione, redatta su propria carta intestata dall'operatore economico, di massimo 1 facciata di un foglio formato A4, con testo di lunghezza non superiore a 520 parole, nella quale la proponente formula un piano di lavoro completo per l'effettuazione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. **ORGANIZZAZIONE IMPRESA:** relazione, redatta su propria carta intestata dall'operatore economico, di massimo 1 facciata di un foglio formato A4, con testo di lunghezza non superiore a 520 parole, riportante la struttura organizzativa della proponente.  
Si richiede altresì che la proponente specifichi il numero di lavoratori dipendenti attualmente in forza (nel caso di Cooperative anche il nr. di Soci Lavoratori) e le persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa alla presente procedura.  
Da tale relazione si devono evincere:
  - a. Elenco delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione con dichiarazione che le medesime svolgeranno servizio, per il periodo di durata del presente affidamento, soltanto nelle Residenze di Ipark, con l'esclusione esplicita di qualsiasi prestazione in altre strutture sanitarie e/o socio sanitarie non gestite direttamente dalla Committente.
  - b. i servizi svolti nell'arco degli ultimi due anni solari (2018-2019) con oggetto analogo a quello della presente procedura (servizio infermieristico rivolto a persone con disabilità) e il fatturato relativo.
3. **FATTURATO ANNUO:** dichiarazione del fatturato conseguito nell'ultimo anno (2018), per attività relativa a servizi analoghi (servizio infermieristico rivolto a persone con disabilità) a quelli oggetto del presente affidamento.
4. **PROPOSTE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE** non comportanti costi aggiuntivi per la Residenza Parco Città inerenti al presente servizio.

**c. Busta Economica – Documentazione tecnica contenente:**

Offerta economica, redatta su propria carta intestata dall'operatore economico, la quale si intende fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. Dovrà essere firmata e timbrata dal legale rappresentante della impresa concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia definita nella documentazione amministrativa.

Dovrà contenere:

1. **Proposta economica complessiva**, IVA esclusa, invariabile per tutta la durata del contratto, con un massimo di 2 (due) decimali.
2. sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Non verranno pertanto accettate offerte superiori alla base d'asta;
3. I valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'park s.r.l.;
4. I prezzi devono essere indicati IVA esclusa;

#### **ART. 6 - APERTURA DELLE OFFERTE**

**L'apertura della busta amministrativa è fissata in seduta pubblica alle ore 09:30 di martedì 19 maggio c.a. presso la Sala UOI sita al IV piano lato B della Residenza Parco Città, in Via Carlo Mollino 87 – 36100 Vicenza.**

A seguire, nel caso in cui non vi fosse alcun impedimento dovuto alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione presentata per la partecipazione al presente affidamento tali da dover concedere l'integrazione come già specificato nel paragrafo **"Termini Partecipazione Procedura"** l'park procederà con l'apertura delle buste tecniche e delle buste economiche.

A seguire è prevista l'aggiudicazione provvisoria.

Pertanto, attesa l'urgenza, questa Società comunica che **mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 10.00** presso la Sala UOI sita al IV piano lato B della Residenza Parco Città, è previsto un incontro con la ditta aggiudicataria del servizio per definire i tempi e le modalità di presa in carico del servizio.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Si procederà con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali valide si procederà all'aggiudicazione del servizio che avrà ottenuto il punteggio tecnico maggiore.

In caso di offerte valide con ugual punteggio tecnico, si procederà con il sorteggio.

l'park, come previsto dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente procedura.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri di valutazione, con un punteggio complessivo di 100 punti come di seguito ripartiti e valutati:

#### **Offerta tecnica: 70**

L'offerta tecnica deve contenere una relazione tecnica (con caratteristiche riportate nel precedente ART 5 – Modalità presentazione offerta – Busta tecnica) che descriva il sistema organizzativo offerto dall'operatore economico, mettendo in evidenza i punti 1-3 specificati nella tabella di seguito riportata.

<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>1.</b>	<b><u>DESCRIZIONE PIANO OPERATIVO:</u></b> relazione nella quale la proponente formula un piano di lavoro completo per l'effettuazione del servizio oggetto del presente capitolato.	<b>Massimo 15 punti</b>
<b>2.</b>	<b><u>ORGANIZZAZIONE IMPRESA:</u></b> relazione riportante la struttura organizzativa della proponente. Si richiede altresì che la proponente specifichi il numero di lavoratori dipendenti attualmente in forza (nel caso di Cooperative anche il nr. di Soci Lavoratori) e le persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa alla presente procedura. Da tale relazione si devono evincere i servizi	<b>Massimo 40 punti</b>

	svolti nell'arco degli ultimi due anni solari (2018-2019) con oggetto analogo a quello della presente procedura (servizio infermieristico rivolto a persone con disabilità) e il fatturato relativo.	
<b>3.</b>	<b>FATTURATO ANNUO:</b> dichiarazione del fatturato conseguito nell'ultimo anno (2019), per attività relativa a servizi analoghi (servizio infermieristico rivolto a persone con disabilità) a quelli oggetto del presente affidamento.	<b>Massimo 10 punti</b>
<b>4.</b>	<b>PROPOSTE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE</b> non comportanti costi aggiuntivi per la Residenza Parco Città inerenti al presente servizio.	<b>Massimo 5 punti</b>

Il punteggio verrà assegnato da un'apposita Commissione Giudicatrice, che sarà nominata con determinazione del Direttore Generale di Ipark.

Ai parametri da 1 a 4 la Commissione attribuirà i punteggi alle singole voci di valutazione assegnando a ciascuna un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base dei seguenti criteri:

Eccellente	: 1,00
Ottimo	: 0,90
Buono	: 0,80
Discreto	: 0,70
Sufficiente	: 0,60
Quasi sufficiente	: 0,50
Insufficiente	: 0,40
Gravemente insufficiente	: 0,30
Scarso	: 0,20
Quasi nullo	: 0,10
Nulla	: 0,00

Per ciascun parametro di valutazione si procederà nel modo seguente:

- ogni commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni sub-criterio un coefficiente;
- si procederà quindi al calcolo del coefficiente medio per ogni sub-criterio (somma coefficienti/numero commissari);

Il punteggio finale per ogni sub-criterio sarà quindi dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente medio e il punteggio massimo del sub-criterio, ovvero attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$X_i = P \times p_i$$

Dove:

$X_i$  = è il punteggio che verrà assegnato al sub-criterio preso in considerazione;

$P$  = è il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di valutazione di riferimento;

$p_i$  = è il coefficiente medio attribuito al sub-criterio.

Il punteggio verrà calcolato fino alla seconda cifra decimale (arrotondata per difetto se la terza cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è maggiore a 5).

Di seguito si procederà quindi per ogni offerta alla somma dei punteggi relativi a ciascun parametro di valutazione.

**Saranno ritenute idonee ed ammesse all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica unicamente gli operatori economici che avranno presentato la completa e regolare documentazione amministrativa e che avranno ottenuto in sede di valutazione qualitativa, un punteggio complessivo per il servizio pari o superiore a 42 punti.**

**Offerta economica** verrà assegnato il punteggio massimo di **30 punti** al concorrente che avrà proposto l'offerta con il prezzo più basso (derivante dall'applicazione del ribasso di gara ai prezzi a base d'asta) e, in maniera inversamente proporzionale, alle altre offerte con la seguente formula:

**30 x prezzo più basso**  
**prezzo offerto dal concorrente**

**max punti 30**

Il punteggio ottenibile da ogni ditta relativamente ai punti sopra citati sarà determinato dall'esame della documentazione dell'affidamento da parte della Commissione giudicatrice, che esprimerà giudizio tecnico e qualitativo attribuendo i singoli punteggi la cui somma determinerà la graduatoria. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti sopra citati, la ditta dovrà comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti allegando alla documentazione relativa. In caso non vi siano sufficienti elementi di valutazione non sarà attribuito il punteggio relativo alla voce in esame.

Si precisa che:

- I concorrenti rimarranno giuridicamente vincolati sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre per la committenza la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione nonché dall'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti del presente procedimento.
- Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la stesura delle relazioni tecniche e progettuali, che resteranno di proprietà della committenza.
- Ipark si riserva la facoltà di non aderire ad alcuna aggiudicazione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta presentata sia giudicata economicamente meritevole; per contro si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e rispondente.

**ART. 8 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le fatture emesse – **distinte per sede di servizio**, intestate ed inviate ad IPARK SRL – Via Carlo Mollino, 87 – 36100 Vicenza – dovranno contenere il riferimento alla struttura a cui si riferisce, al CIG, il numero di conto corrente dedicato ex L. 136/2010 e codice IBAN.

Il pagamento del servizio regolarmente effettuato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato su presentazione di regolare fattura.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato nei termini previsti dall'art. 62 del DL n.1/2012 convertito nella legge n. 27/2012. Il pagamento del prezzo sarà effettuato nel conto corrente dedicato dichiarato dall'aggiudicatario, entro 60 gg. fine mese dalla data fattura, previo accertamento del regolare servizio da parte de referente di Ipark, nonché periodica acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (mod. DURC – validità 120 gg). Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati. Ipark può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'eventuale ritardo del pagamento delle fatture da parte di Ipark non può essere invocato dall'impresa quale motivo per la sospensione del servizio. Il saggio degli eventuali interessi, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, è quello legale.

Si precisa, altresì, che:

- a) Le fatture elettroniche dovrà contenere il numero di C.I.G. indicato nel presente capitolato e trasmesse al seguente indirizzo PEC: [fatturazione.elettronica@pec.it](mailto:fatturazione.elettronica@pec.it).
- b) Non presente il codice univoco.
- c) Le note di credito a favore di Ipark dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta al Beneficiario, entro i suddetti termini, la nota di credito. Infine, i termini di cui al punto precedente decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito. (Ad esclusione di quanto previsto dall' ex art. 33 c.2 D.lgs. 81/15);
- d) Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non

verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

- e) *Split Payment*: La legge del 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo *split payment* che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA. Conseguentemente, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo, le fatture devono riportare la seguente dicitura: "L'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72";
- f) Sono a carico dell'aggiudicatario, altresì, le eventuali spese di incasso bancarie per il pagamento di ciascuna fattura.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche integrative. Il fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione ad Ipark s.r.l. ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136, come previsto all'art. 3 della medesima legge, garantendone il rispetto anche da parte di eventuali propri subappaltatori, e comunicando, per ciascun contratto stipulato, in particolare:

- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti);
- ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto i sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di subappalto, si richiede che l'impresa subappaltatrice in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria nell'ambito del presente contratto/capitolato sottoscritto con la Società Appaltante Ipark (**Affidamento del Servizio infermieristico notturno per i mesi di giugno e luglio 2020 nei Centri di Servizio denominati Residenza Parco Città e Residenza San Camillo**), identificato con il CIG n. (Z572CE279D), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La stessa, si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ad Ipark della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 10 – CESSIONE E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto all'appaltatore, sotto pena di nullità del contratto, di cedere o subappaltare successivamente in tutto o in parte il servizio aggiudicato, senza preventivo consenso di Ipark.

L'operatore economico deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Le cessioni senza consenso, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano Ipark a dichiarare la nullità del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, ed a effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatta salva l'azione per danni.

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso l'aggiudicatario abbia indicato l'intenzione di ricorrere al subappalto e, in corso di esecuzione del contratto, intenda esercitare tale facoltà, si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso, le parti oggetto di subappalto si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e successivi aggiornamenti, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **ART. 11 – VARIAZIONI SOGGETTIVE**

È vietato cedere a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte di Ipark s.r.l., da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente Ipark s.r.l. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto compatibili con il presente capitolato. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 12 – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE – PENALI**

Ipark s.r.l. si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto del presente appalto. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione dell'Ente darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Committente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria il pagamento di una penale fino alla eliminazione del comportamento omissivo o irregolare.

In particolare è previsto il pagamento di una penale giornaliera in caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio pari al 2% del valore del canone mensile concordato per ciascuna struttura.

In caso di inadempimento Ipark s.r.l. avrà in diritto di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, ponendo a carico dell'aggiudicataria inadempiente tutte le spese e i maggiori danni conseguiti, fatta salvo la facoltà di risoluzione contrattuale.

Le penalità verranno comunicate alla ditta dalla Direzione di Ipark s.r.l. mediante raccomandata A.R. e successivamente trattenute in sede di liquidazione fatture.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'aggiudicataria derivanti dall'esecuzione del servizio regolato dal presente Capitolato.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera la stessa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, Ipark s.r.l. potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

Ipark s.r.l., inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- In caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- in caso di non veridicità rispetto a quanto dichiarato nei documenti di gara e nell'istanza di partecipazione;
- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;
- In caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- In caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di sopravvenute modifiche normative od organizzative.



Ipark s.r.l. potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara.

La facoltà di risoluzione è esercitata con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R., senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta appaltatrice, rivolgendosi alla Ditta seconda classificata o al libero mercato.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Ai sensi del protocollo di legalità, il presente contratto di considera altresì immediatamente e automaticamente risolto nel seguente caso:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di Ipark, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La facoltà di risoluzione è esercitata con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R., senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per Ipark s.r.l. il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla stessa Ipark s.r.l. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Amministrazione e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nello specifico qualora la Prefettura dovesse comunicare informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto in oggetto, il contratto di subappalto nonché l'autorizzazione al subappalto si ritengono risolti immediatamente ed automaticamente. Si comunica altresì che verrà applicata, a carico dell'impresa subappaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche la penale pari al 10% del valore oggetto di contratto, salvo il maggior danno. La somma di tale penale verrà affidata in custodia all'appaltatore e destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad Ipark ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, Ipark considera revocato immediatamente e automaticamente l'autorizzazione al subcontratto stesso.

#### **ART. 14 – ESCLUSIONE TEMPORANEA DALLE GARE**

La risoluzione del contratto potrà determinare l'esclusione della ditta dagli affidamenti per servizi analoghi che verranno indette da questa Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'esclusione di cui al presente articolo alla ditta che nel corso del servizio abbia riportato penalità a qualunque titolo comminate.

#### **ART. 15 – RIFUSIONE DEI DANNI**

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, IPARK potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per servizi già eseguiti.

#### **ART. 16 – DANNI A PERSONE O COSE – TUTELA DI AZIONI DI TERZI**

L'impresa assume ogni responsabilità in dipendenze di danni arrecati a persone, a beni, all'Amministrazione o a terzi nell'esecuzione delle prestazioni previste, garantendo altresì di mantenere estraneo l'Ente per ogni pretesa avanzata da chiunque al riguardo.

L'assuntrice del servizio è responsabile altresì dell'operato del proprio personale per quanto dallo stesso disposto durante l'espletamento delle prestazioni.

A tal fine l'appaltatore dovrà possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o a persone con massimale unico per sinistro di almeno € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00). Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 5 gg dalla aggiudicazione presso la sede aziendale.

#### **ART. 17 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza. La ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'Ente interessato.

#### **ART. 18 – ARBITRATO**

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **ART. 19 – PRIVACY**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l'utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Ipark Srl di Vicenza:

Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a.r.l.

P.I. – C.F. 02301900268, Piazza delle Istituzioni, 12 – cap. 31100 – Treviso (TV)

Tel. 0422 916411

Referente del Servizio Privacy: Dott. Pasquale Costanzo

Email: pcostanzo@unisef.it

#### **ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Ipark ha preso atto del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e dei successivi aggiornamenti e ne adotta le clausole ritenute più efficaci al fine di prevenire i tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e fenomeni di corruzione ed estorsione.

Pertanto, il fornitore si impegna a rispettare anch'esso tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità.

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità", Ipark non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

#### **ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE**

In relazione a quanto previsto dal Piano adottato da Ipark s.r.l., il Fornitore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Piano Anticorruzione, dal Codice di Comportamento e Regolamento Disciplinare, che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono pubblicati e consultabili nella versione più aggiornata reperibile sul sito internet di Ipark, alla sezione Società Trasparente, voce Altri contenuti – Dati ulteriori, Piano di prevenzione della corruzione

## **ART. 22 – COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Fornitore si impegna a riferire tempestivamente ad Ipark ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della prestazione del servizio nei confronti di proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il fornitore si impegna altresì ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella prestazione del servizio offerto ad Ipark, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui all'art. 10 - "Cessione e Subappalto".

## **ART. 23 - NORME APPLICABILI E RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente al bando in premessa indicato e ai suoi allegati (capitolato tecnico prodotti, condizioni generali di contratto prodotti, regole del sistema di e-procurement, patto di integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in tema di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Per eventuali informazioni relative alla procedura in oggetto e di carattere amministrativo il concorrente potrà rivolgersi al Rag. Mattia Pressanto Via Carlo Mollino, 87 - 36100 Vicenza Tel. 0444 305938 – fax 0444 501055 - email: [direzione@ipark.legalmail.it](mailto:direzione@ipark.legalmail.it).

La presente viene pubblicata sul portale del committente (sito internet di Ipark: [www.ipark.vicenza.it](http://www.ipark.vicenza.it)) dal giorno 05.05.2020.

**Il Direttore Generale**

Giulio Bertinato

F.To G. Bertinato

La ditta per accettazione  
timbro e firma

---